



COMUNE DI NAPOLI
AREA AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO

Disposizione Dirigenziale

1072I /2024 / 154 del 10 dicembre 2024

Oggetto: *Approvazione della Direttiva sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio*

La Dirigente del servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

Atteso che:

- l'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina l'autorizzazione paesaggistica, in particolare definisce che:

comma 4 L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. (omissis)

comma 6 La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

- la Regione Campania, con prot. n. 2010.0042154 del 19 gennaio 2010 ha approvato la certificazione relativamente alla sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio della sub-delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle leggi regionali n. 54 del 29 maggio 1980, n. 65 del 1 settembre 1981 e n. 10 del 23 febbraio 1982;

- all'epoca, il Direttore generale, con disposizione n. 4 del 14 aprile 2010, ha disposto che "il servizio dipartimentale Ambiente è la struttura organizzativa con competenza in tema di attività di tutela paesaggistica" e il Coordinatore del dipartimento Ambiente "è il responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica...";

- al fine di garantire la separazione e l'autonomia delle funzioni in materia di paesaggio, il Direttore generale ha, altresì, disposto la possibilità della "costituzione di una specifica unità organizzativa autonoma" e che "l'attivazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è effettuato a cura del responsabile di ciascun servizio, il quale resta comunque competente per la redazione degli atti e progetti che necessitano di tale autorizzazione, nonché per la produzione della documentazione richiesta dalla normativa vigente preordinata al rilascio di detta autorizzazione";

- in ragione del conferimento al Comune di Napoli di suddetta competenza, con disposizione dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento Ambiente n. 18 del 10 maggio 2010, veniva emanata la *Direttiva sul procedimento per il rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 d.lgs 42/2004.*

Dato atto che:

- a seguito di macro-organizzazioni dell'Ente avvenute nel tempo, ad ultimo con la delibera di Giunta comunale n. 185 del 31 maggio 2023 - con cui sono stati approvati il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e il nuovo organigramma del Comune di Napoli - e con la disposizione del Direttore generale n. 56 del 31 luglio 2023, come modificata da Ordine di Servizio n. 2 del 22 settembre 2023, le funzioni in materia di Paesaggio sono state attribuite al servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, incardinato nell'Area Ambiente, nel rispetto del requisito della differenziazione tra le attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia, queste ultime attribuite all'Area Urbanistica;

- per effetto del combinato della disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19 giugno 2023, di definizione dell'articolazione della macrostruttura dell'Ente e del decreto Sindacale n. 131/2023/DG del 23 giugno 2023, la sottoscritta dirigente del servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, è stata individuata quale responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per il Comune di Napoli.

Considerato che:

- il quadro normativo di riferimento all'epoca della *Direttiva sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio d.lgs. n. 42 del 2004* era limitato esclusivamente al procedimento ordinario, disciplinato dall'art. 146

d.lgs. 42/2004, e i provvedimenti conclusivi erano rilasciati sulla scorta di un modello unificato, approvato con la citata disposizione n. 18/2010;

- a breve distanza con decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 9 luglio 2010 è stato emanato il *“Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”*, poi sostituito dal vigente *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017;

- in relazione al citato *Regolamento*, il Ministero delle attività culturali ha emanato *la Circolare applicativa n. 42 del 21 luglio 2017*;

- i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica rilasciati dagli uffici del Comune di Napoli fino ad oggi sono stati emessi sulla base del medesimo succitato modello unificato, adeguatamente declinato, di volta in volta, in funzione del contenuto di autorizzazione o diniego e nel rispetto delle tipicità procedurali differenzianti gli iter di rilascio con ricorso a procedura ordinaria, procedura semplificata o accertamento di compatibilità.

Rappresentato, inoltre, che:

- con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 3 febbraio 2017, è stata istituita la Commissione locale per il Paesaggio per il comune di Napoli, ai sensi dell'art. 148 d.lgs 42/2004, in luogo della Commissione Edilizia Integrata (CEI) precedentemente istituita a norma dell'art. 19 del Regolamento edilizio comunale;

- con la citata delibera è stato contestualmente approvato il Disciplinare di funzionamento della commissione e modificato l'articolo 19 del Regolamento edilizio comunale.

Valutato che:

- l'autorizzazione paesaggistica è un procedimento per sua natura complesso, quale atto codecisorio pluristrutturato, espressione del modello di cogestione attiva del vincolo da parte della Soprintendenza e del Comune, in qualità di amministrazione competente per effetto della delega regionale, che si avvale per le sue funzioni della Commissione locale per il Paesaggio;

- in ragione delle modifiche e semplificazioni normative intervenute in materia di paesaggio, dell'istituzione della Commissione locale per il Paesaggio, al fine di ottimizzare e snellire il complesso iter paesaggistico, è necessario provvedere ad una diversa organizzazione del procedimento sia in termini procedurali sia in relazione ai provvedimenti da emettere;

- il procedimento previsto dalla Direttiva del 2010 prevede che i servizi procedenti sottopongano il progetto alla Commissione locale per il Paesaggio e che questa trasmetta il parere unitamente agli elaborati grafici all'ufficio Paesaggio;

- il richiamato iter non risulta pienamente efficace sia in termini procedurali sia per l'efficienza dei tempi procedurali, in quanto il parere della Commissione locale del Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 d.lgs 42/2004, è acquisito dall'ufficio procedente sulla base della sola istruttoria urbanistico edilizia;

- la Commissione locale del Paesaggio è un organo consultivo dell'amministrazione competente in materia di paesaggio, che si esprime all'interno del procedimento paesaggistico ai sensi del combinato disposto dell'art. 148 e dell'art. 146 comma 7 d.lgs 42/2004;

- ai sensi del citato art. 146 l'ufficio Paesaggio ha il compito di verificare preventivamente:

- se ricorrono i presupposti di esclusione previsti dall'art. 149 del d.lgs 42/2004 o dall'Allegato A al d.p.r. 31/2017;
- l'iter procedurale corretto (ordinario, semplificato, accertamento);
- il vincolo esistente e l'adeguatezza della proposta al suo contenuto;
- l'eshaustività della scheda tecnica dell'ufficio procedente;
- la completezza della documentazione.

- solo dopo tale verifica e previa istruttoria paesaggistica è opportuno sottoporre il progetto, completo delle eventuali integrazioni richieste dall'ufficio Paesaggio, alla Commissione locale per il Paesaggio, corredato dalla relazione tecnica illustrativa ex art. 146 comma 7 d.lgs 42/2004, contenente altresì la verifica dei vincoli insistenti sull'area di intervento;
- il parere della Commissione locale per il Paesaggio può essere, pertanto, espresso solo a seguito dell'istruttoria paesaggistica compiuta dall'ufficio Paesaggio;
- l'ufficio Paesaggio, acquisito il parere della Commissione, effettuerà gli accertamenti sulla conformità e/o compatibilità degli interventi in esame con le prescrizioni contenute nel provvedimento di dichiarazione di interesse pubblico, al fine di formulare la proposta di provvedimento, che verrà trasmessa al Soprintendente unitamente alla relazione tecnica illustrativa ed alla documentazione presentata dall'interessato.

Valutato, altresì, che:

- la recente giurisprudenza in materia (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 24 marzo 2023, n. 3006) ha stabilito che, in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, oggetto di rigorosa e puntuale valutazione è la concreta incidenza impattante dell'intervento progettato sullo scenario paesaggistico circostante, con esclusione di qualsivoglia verifica degli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell'opera, quali anche lo stato legittimo dell'immobile, in ragione dell'autonomia strutturale e funzionale che separa il titolo paesaggistico rispetto a quelli implicanti l'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia del medesimo progetto;
- è necessario che le verifiche in ordine alla legittimità dello stato dei luoghi e la procedibilità edilizia urbanistica venga preventivamente accertata dagli uffici precedenti prima della presentazione dell'istanza all'ufficio Paesaggio;
- tali verifiche sono state più volte richieste anche dalla Soprintendenza nel corso degli anni;
- è necessario prevedere tra la documentazione da allegare all'istanza anche una scheda illustrativa con asseverazione della legittimità dello stato dei luoghi (o perizia giurata) da parte del tecnico incaricato.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- approvare la *Direttiva sul procedimento per il rilascio della autorizzazione paesaggistica*, in sostituzione della Direttiva, di cui alla disposizione dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento Ambiente n. 18 del 10 maggio 2010;
- aggiornare i format di proposta di provvedimento e delle disposizioni di autorizzazione/diniego in relazione alla tipicità dei procedimenti (ordinario, semplificato, accertamento).

Attestata:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis co. 1 del d.lgs 267/2000 e degli art. 13 co 1 lett. b) e 17 co. 2 lett. a) del Regolamento sul Sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del d.p.r. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti adottato con delibera di G.C. n. 254 del 24.04.2014 non sussistono in capo al dirigente situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Visti gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024/2026, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

Attestato che:

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio assolve unicamente ai principi di

trasparenza dell'azione amministrativa come definiti dal D.Lgs 33/2013 e non integra efficacia dello stesso, che viene assicurata mediante notifica all'interessato;

- contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Visti:

- la Convenzione Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000;
- il decreto legislativo n. 42 del 2004 ss.mm.ii;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017;
- la legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980 ss.mm.ii;
- la legge regionale n. 65 del 1 settembre 1981 ss.mm.ii;
- la legge regionale n. 10 del 23 febbraio 1982 ss.mm.ii;
- la legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 ss.mm.ii.;
- il decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ss.mm.ii.;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii.

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

DISPONE

- 1) **Approvare** la *Direttiva sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Allegato 1), in sostituzione della precedente *Direttiva* approvata con disposizione dirigenziale del Coordinatore del Dipartimento Ambiente n. 18 del 10 maggio 2010;
- 2) **Aggiornare** i format di proposta di provvedimento e delle disposizioni di autorizzazione/diniego in relazione alla tipicità dei procedimenti (ordinario, semplificato, accertamento).
- 3) **L'entrata in vigore** del nuovo procedimento, di cui al paragrafo 7 della *Direttiva*, a far data dal 1 gennaio 2025; le istanze presentate agli uffici procedenti entro il 31 dicembre 2024 continueranno ad essere inviate preliminarmente alla Commissione locale per il Paesaggio come da precedente *Direttiva*.
- 4) **Pubblicare** la *Direttiva* sul portale istituzionale dell'Ente - Amministrazione trasparente in area tematica "*Ambiente, Verde, Paesaggio, Mare e Tutela animali*".
- 5) **Trasmettere** il presente atto al Servizio Protocollo, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Albo Pretorio per la pubblicazione.
- 6) **Inviare** copia della presente disposizione:
 - al Direttore generale, alle Aree per il successivo inoltrare ai servizi, alle UOA e alle Municipalità;
 - alla Regione Campania;
 - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli;
 - alla Commissione Locale per il Paesaggio della città di Napoli;
 - Agli ordini professionali tecnici per la massima diffusione presso i loro iscritti.

Firmato in modalità digitale

La Dirigente
arch. Giuliana Vespere

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.(CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del d.lgs 82/2005.*